

Sentenza Commissariale 5 febbraio - 1 marzo 1941 che dichiara l'inesistenza di usi civici su determinate terre

Il R. Commissario, aggiunto per la liquidazione degli usi civici, sedente in Roma, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa dal Comune di Ischia di Castro e Comune di Farnese, contro Bocci Romolo ed altri.

FATTO: Pubblicatesi le nuove disposizioni sul riordinamento degli usi civici nel Regno, contenute nel R.D.L. 22 maggio 1924 n. 751, Il Consiglio Comunale di Ischia di Castro, con sua deliberazione del 26 ottobre 1924, decideva a voti unanimi di avvalersi le disposizioni stesse per rivendicare alla propria popolazione pretesi usi civici per il passato goduti e man mano soppressi.

In relazione a tale deliberazione ed in applicazione della medesima, il Sindaco del tempo presentava sotto la data del 18 Novembre 1924 al R. Commissariato analoga richiesta unendo a corredo, della medesima, oltre la Copia della deliberazione stessa, alcuni documenti giustificativi.

Sulle indicazioni contenute nella deliberazione il R. Commissario per gli usi civici disponeva con suo decreto del 27 marzo 1925, pedissequo al ricorso, in citazione del Sindaco istante e dei proprietari a cui la richiesta riferivasi, fissando, per la comparizione delle parti, il giorno 20 aprile 1925.

In tale udienza però inutilmente il Commissario rivolse alle parti richiesta di conciliare la vertenza, così, come allora, le disposizioni vigenti ne facevano obbligo, su di che la causa veniva rinviata senza determinazione di ulteriore udienza.

Successivamente in data 23 aprile 1925 e con riferimento alla precedente istanza, promuovevasi, a cure sempre del Comune di Ischia una udienza per ottenere il regolamento di esercizio provvisorio degli usi rivendicati, su di che si tenne in data 20 maggio 1925 nuova udienza presso il R. Commissariato: anche questa però senza utile risultato. Quest'ultima istanza La in seguito abbandonata con dichiarazione resa dal Comune istante in data 22 settembre 1925, registrata nel Verbale di udienza. Dopo di ciò, il primo Podestà di Ischia di Castro, Agr. Ezio Caporossi, prendeva, sotto la data del 15 maggio 1926 una nuova deliberazione autorizzativa, in conferma e ratifica della precedente presa dal Consiglio Comunale, e presentava, sotto la data del 29 maggio successivo al R. Commissario una nuova formale e regolare denuncia che dichiarava dover essere integrativa e completiva della istanza già proposta in data 18 novembre 1924. Ivi specificavansi le terre sulle quali intendevansi far riconoscere gli usi civici a favore della popolazione istante; le ditte a cui le terre, appartenevano e i diritti che sulle terre stesse intendevansi far riconoscere. Le terre erano per la quasi loro totalità - ad eccezione cioè di quelle indicate come facenti parte della tenuta comunale della Selva - quelle che avevano costituito il territorio della Città di Castro, destinata dal Pontefice Paolo III a Capitale dell'omonimo Ducato, che Egli, con sua Bolla del 31 ottobre 1537, aveva eretto a favore della sua Casa e che un altro Pontefice, Innocenzo X, aveva, nel 1649, soppresso, distruggendone dalle fondamenta la Capitale;

Queste terre, in quanto già comunitative, erano state, dopo la distruzione della Città, attribuite alla rev. Camera Apostolica, che le aveva conglobate con quelle che, nello stesso momento e per la stessa ragione le erano pervenute, già facenti parte delle pertinenze feudali, che i Farnese avevano nei vari luoghi del Ducato, fra cui eravi anche Ischia, che aveva loro appartenute già da due secoli prima della costituzione del Ducato; in quanto invece già appartenenti agli Enti Ecclesiastici della distrutta Castro, erano state dallo stesso Pontefice assegnate ed attribuite agli Enti Ecclesiastici di Acquapendente, alla cui Diocesi venne assegnato tutto il territorio del Ducato, che aveva fino allora costituito Vescovile autonoma.

La superficie complessiva delle terre dichiarate come già costituenti il territorio di Castro era indicata nella denuncia per un complesso di ettari 5987.00.00. mentre la superficie tenuta La Selva era indicata come di ettari 378.00.00.

Per le terre costituenti la tenuta già Comunale della Selva, s'indicava come proprietaria la Ditta Fanti Pietro fu Bartolomeo e Lotti Pietro fu Luigi, aventi causa mediata dalla Casa Castiglioni, cui sull'inizio del secolo XIX, era stata dalla Congregazione Economica concessa in enfiteusi la detta Tenuta come benessere comunitativo incamerato, per le altre terre s'indicavano come attuali proprietari varie ditte, che tutte avevano causa mediata dalla Casa Capranica; questa, che sullo scorcio del secolo XVIII era stata dalla Rev. Camera Apostolica investita della enfiteusi della Castellania di Ischia di Castro, costituita conglobando in unico possesso le terre già comunitative, poi Camerali, che erano nel territorio di Ischia ed i relativi diritti su carattere immobiliare, che ivi la Camera possedeva, aveva poi acquistato, dopo il 1870, dal Demanio dello Stato Italiano, le terre già ecclesiastiche di Castro, sottratte, per effetto della indemaniazione, agli Enti Ecclesiastici di Acquapendente ed aveva poi le une e le altre trasmesse per rogito Altieri dell'8 luglio 1908 all'Istituto dei Fondi Rustici, da cui avevano, per quote, riacquistato l'intero comprensorio le ditte indicate nella denuncia.

Le ditte erano le seguenti;

1°) Bocci Romolo di Antonio, domiciliato in Farnese come proprietario delle terre con denominazione Colli di S. Colombano (Pietrafitta);

2°) Briganti Gio. Battista fu Luigi, domiciliato in Farnese, come proprietario delle terre con denominazione Parte della Tenuta Lamone e Cardalana;

3°) Briganti Luigi di Gio. Battista quale proprietario delle terre con denominazione Chiuse di Cosimelli;

4°) Caporossi Francesco ed altri quali proprietari delle terre con denominazione "Coste del Paternale"

5°) Castiglioni Umani fu Pietro quale proprietario delle terre con denominazione Tenuta Pianetto e parte della Temuta Lamone;

6°) Celestini Carlo e Cesare Giovanni, Nicola, e Maria, nonché Ceccarini Bernardina ved. Celestini quali proprietari delle terre con denominazione Tenuta Vallerossa;

7°) Ciacci Antonio e Gaspare di Nicola, quali proprietario delle terre con denominazione Tenuta di Casteltranco;

8°) De Carolis Luigi fu Antonio, quale proprietario delle terre con denominazione Tenuta Le Chiuse;

9°) Fanti Pietro e Lotti Pietro, quali proprietari della tenuta e "La Selva"

10° 11° 12°) Mariotti Pietro, Egidio e Domenico fu Felice, quali proprietari di tre diverse parti delle terre, con denominazione Tenuta di Pietrafitta;

13°) Ortensi Antonio e Oreste fu Alessandro, quali proprietari delle terre con denominazione Tenuta Vepre e Monti di Castro;

14°) Primo Rodrigo e Vincenzo di Pietro e Borgognoni Erminia fu Luigi quali proprietari delle terre Con denominazione Chiuse del Zampino;

15°) Silvestrelli Giulio fu Luigi quale proprietario delle terre con denominazione Tenuta Le Chiuse;

16°) Torlonia Carlo fu Giulio quale proprietario delle terre con denominazione Tenuta Selvicciola;

17°) De Carolis Luigi fu Antonio quale proprietario delle terre con denominazione Tenuta di Montecristo.

I diritti che intendevansi far riconoscere erano i seguenti:

a) diritto di erbatico e di completa disponibilità delle erbe sia invernili che estive per vendita da parte del Comune e per pascolo in natura da parte della popolazione compatibilmente con il turno, di coltivazione triennale:

b) diritto di semina e coltivazione delle terre ala farsi dalla popolazione collettivamente a turno triennale e con la corrisposta fissa di un seme a seme:

c) diritto di ottenere privatamente otto rubbia a famiglia di terre da adibire a chiuse e ristretti:

d) diritto di legnare su tutte e singole zone macchiose e sterpose delle terre per uso agricolo e domestico.

Il R. Commissario sul nuovo ricorso, fissava con suo decreto pedissequo alla denuncia del 19 febbraio 1928 l'udienza di comparizione per il successivo giorno 28 aprile 1928 ed istanza e decreto ed estratto dell'elenco, per la parte ciascuno interessante, venivano regolarmente notificati a mezzo degli ufficiali giudiziari di Roma e Valentano e sotto la data del 15, 16, 21 e 24 marzo 1928 mentre riguarda le parti: e queste comparivano per la maggior parte regolarmente alla fissata udienza del 28 aprile 1928 mentre riguardo ai pochi contumaci si provvedeva a citarli per la seconda volta per l'udienza di rinvio del 30 giugno successivo: risultati nel frattempo disinteressati della questione, non veniva provveduto alla relativa notifica.

Successivamente ancora sotto la data del 27 marzo 1928, il Comune di Farnese presentava analoga denuncia concorrente a quella in precedenza presentata dal Comune di Ischia di Castro. Di seguito a questa denuncia, il R. Commissario con suo decreto in data 8 giugno 1928 nominava l'ing. Antonino Alfano con l'incarico di istruire la domanda. E poiché dalla relazione presentata dal detto istruttore in data 14 marzo 1929 risultò che gli usi civici sulle terre della distrutta Castro competevano oltre che alla popolazione di Ischia di Castro anche alla popolazione di Farnese lo stesso R. Commissario con sua ordinanza del 14 febbraio 1930, premesso il richiamo delle due cause iscritte al ruolo presso il Commissariato ad istanza del Comune di Ischia di Castro, e cioè quella iniziativa con il ricorso 18 novembre 1924, in effetto non proseguita e quella iniziativa con la denuncia 29 maggio 1926, allo stesso dichiarato ad evitare duplicità di giudizi ed eventuale contraddittorietà di giudicati, ordinava che fosse chiamato ad intervenire, di ufficio, nei giudizi come sopra proposti, ad istanza del Comune di Ischia di Castro, anche il Comune di Farnese, per sentir provvedere anche sulla sua domanda il Comune di Farnese, così citato, compariva a mezzo del suo podestà sig. Nestore Ortensi alla udienza del 29 marzo 1930.

Finalmente tra la detta udienza e quella in cui la causa veniva assegnata a sentenza, si verificarono alcuni altri mutamenti di posizione giuridica delle parti.

Nelle comparse presentate in giudizio, le parti contendenti assunsero questa reciproca posizione, il Comune di Ischia di Castro riferendosi alla origine delle terre che, ad eccezione della tenuta La Selva, affermava avere appartenuto al territorio della distrutta Città di Castro nella più gran parte di pertinenza della Comunità, e nella minor parte di pertinenza degli Enti Ecclesiastici di Castro, sosteneva che i diritti denunciati per il riconoscimento e la liquidazione dal Comune stesso sulle terre già di Castro legalmente appartenevano alla sua popolazione sia per essere stata nella medesima parzialmente incorporata la popolazione della distrutta Castro sia per essere la popolazione stessa di Ischia di Castro, come facente parte di quella del Ducato titolare, dapprima in concorso con tutte le altre e poi isolatamente, per effetto della costituzione della separata enfiteusi dei diritti stessi; aggiungeva elementi di conforto e di ulteriore

Il Comune di Farnese, alla sua volta, derivava le sue ragioni sia dal fatto che anche a Farnese si era rifugiata parte della popolazione della distrutta Città di Castro, sia dai fatti di esercizio di diritti che assumeva di poter provare.

I proprietari delle terre, alla loro volta, mentre contestavano anche la originaria pertinenza ai cittadini di Castro di veri e propri usi civici sulle terre comunitative ed ancor più su quelle ecclesiastiche, affermavano in ogni modo che, se anche diritti di tal natura fossero sulle terre esistenti, essi si dovevano ritenere legalmente estinti sia per effetto della distruzione della città e dell'allontanamento dal territorio della relativa popolazione, sia per effetto della incamerazione delle terre seguita dalla distruzione della Città; contestavano oltre a ciò che veri e propri usi civici fossero mai esistiti neppure sulle terre già feudali del Ducato di Castro durarne il regime dei Farnese tanto meno che essi si fossero potuti o voluti mantenere sulle dette terre della Camera Apostolica subentrata ai Farnese medesimi e tanto peggio estendere alle terre già comunitative ed ecclesiastiche di Castro, le quali, e dalla Camera Apostolica, e, per quanto di ragione, dagli Enti Ecclesiastici di Acquapendente succeduti a quelli di Castro, erano state dal 1650 in poi liberamente godute; affermavano infine che, in ogni modo e per ogni ipotesi una piena e completa libertà di

godimento era stata dalla Camera Apostolica trasmessa e garantita alla Casa Capranica cessionaria delle terre già comunitative e che la Casa medesima in tal modo aveva sino alla cessione fattane ai Fondi Rustici, liberamente goduto non solo le terre già comunitative e poi Camerali ma anche quelle già ecclesiastiche ad essa pervenute per effetto della incamerazione dei beni stessi, dicendo infine di non potersi riconoscere il valore ricognitivo ad una spontanea concessione di un limitato uso di legnare fatto, dalla Casa Capranica al Comune di Ischia di Castro per alcune terre del comprensorio e precisamente per le terre dell'Elceta con atto 3 febbraio 1886.

Durante le more della decisione della causa per i nuovi od autorevoli uffici interposti dal R. Commissariato la controversia veniva ritualmente transatta da tutte le ditte interessate ad eccezione di quelle intestate nella epigrafe della presente decisione ai n.ri 1, 2, 3, 4.

Osserva in *DIRITTO*:

Il Ducato di Castro fu creato con decreto 31 ottobre 1537 di S.S. il Pontefice Paolo III Farnese, riunendosi il feudo di Castro ad altri feudi concessi ai Farnese e del titolo di Duca fu investito Pierluigi Farnese, figliolo del Pontefice. Con decreto concistoriale del 19 dicembre 1538 il Ducato fu dichiarato separato dalla Provincia del patrimonio di S. Pietro ed al Duca Farnese furono concesse ampie e sovrane podestà, riservando alla Sede Apostolica il solo Supremo Dominio.

Nell'anno 1641 però, tra l'allora regnante Pontefice Innocenzo X ed il Duca di Castro Ranuccio II Farnese, sorsero gravi dissidi per ragioni d'indole politica e finanziaria che, non composti portarono, nell'anno 1642, da parte della Sacra Congregazione, alla scomunica di Ranuccio II.

Da allora in poi i dissidi tra il Pontefice Ranuccio II si inasprirono sempre più.

Nell'anno 1648 venne a morte Mons. Giunta vescovo di Castro ed il Pontefice nominò a succedergli il barnabita Mons. Giarda da Novara; Ranuccio II intimò al Vescovo di non partire per Castro, ma costui nonostante l'intimazione avuta, il 18 Marzo 1649 lasciò Roma per andare a prendere possesso della diocesi. Arrivato però nei pressi del Ponte di Monterosi, egli fu assalito da uomini armati e mascherati e trucidato. Questo crimine determinò il conflitto armato tra lo Stato della Chiesa e il Ducato di Castro.

Nel giugno dello stesso anno, infatti, per ordine del Pontefice, le milizie papali invasero il Ducato e strinsero d'assedio la capitale costringendola a capitolare. Riuscito vano il tentativo fatto presso il Pontefice per riavere il – Ducato, Ranuccio II, ritenendo che alla decisione di Innocenzo X non fosse rimasta estranea donna Olimpia Aldobrandini ved. Borghese, cognata del Pontefice scisse lettere a Roma nelle quali donna Olimpia fu offesa vilipesa e tuattata come l'ultima delle cortigiane. Venuto a conoscenza di ciò Innocenzo X, al colmo dell'ira, ordinò che la Città di Castro — Capitale del Ducato — colpevole agli occhi del Pontefice di aver partecipato alla uccisione di Mons. Giunta, fosse messa a ferro e a fuoco fino alla completa e totale sua distruzione. La popolazione della Città esterrefatta fuggì, cercando scampo alla furia devastatrice, nei paesi finitimi tra i quali Ischia e Farnese. A seguito della distruzione della città, tutto il suo territorio, eccetto le proprietà private che, rimasero ai rispettivi possessori e quelle degli Enti Ecclesiastici, le quali ultime furono trasferite agli Enti correlativi di Acquapendente ove venne portata la diocesi, fu incamerato allo Stato Pontificio. Le terre comunitative di Castro furono per circa un secolo e mezzo (1650-1796), godute dalla Camera Apostolica col sistema, allora prevalente degli affitti e degli appalti; ma salito al Ponteficato Papa Pio VII, a giudizio del quale tale sistema non era economicamente vantaggioso, le terre stesse furono incluse in una delle sette Castellanie in cui Egli volle fosse diviso l'ex Ducato di Castro e cioè nella Castellania di Ischia, che, con istrumento a rogito Fatiganti del 7 gennaio 1790, venne concessa in enfiteusi alla Casa Capranica. Dalla Casa Capranica, che successivamente riunì in sé il diretto e l'utile dominio, le terre medesime passarono in proprietà dell'Istituto dei Fondi Rustici che a sua volta le alienò frazionatamente a vari particolari.

Osserva che dagli atti istruttori e dai documenti di. causa risulta:

Che della Città di Castro e suo territorio, i Farnese Duchi di Castro e Ronciglione dal 1537, epoca della istituzione del ducato, al 1649, non possedettero altri beni ad eccezione della Difesa di Castelfranco che essi avevano ricevuto in cambio del tributo annuo di 130 scudi dal Consiglio Generale di Castro, gravati però dagli usi civici del pascolo e legnatICO a favore della popolazione, ed alcune chiuse ricadute alla Camera Ducale per abbandono del domicilio di Castro dei rispettivi possessori e per debiti

Che tutte le restanti terre comprese nell'ambito del territorio delle Comunità di Castro, salvo le terre dei privati e degli Enti Ecclesiastici, appartenevano alla Comunità e sud cittadini, i quali vi esercitavano gli usi civici di pascolo, di far chiuse, di seminare, di raccogliere ghiande e di legnare;

Che le terre appartenenti alla Comunità erano le seguenti:

- 1°) Bandita dei Bovi comprendente la Bandita del Vepre e di Vallerosa;
- 2°) Bandita del Piano o Pianetto;
- 3°) Bandita di Pietrafitta;
- 4°) Bandita della Selvicciola;
- 5°) Bandita e Selva del Lamone;
- 6°) Chiusa della Comunità o dei Parthi;
- 7°) Bandita della Macchia;
- 8°) Banditella;
- 9°) Bandita di Riminino;
- 10°) Gli Usi di Castro sparsi in diversi punti del territorio.

Osserva che a seguito della cessione della materia del contendere nei confronti dei proprietari che hanno effettuato la liquidazione dei vantati usi civici in via amichevole e transattiva, la decisione della causa va ristretta alle terre delle ditte intestate ai n.ri 1, 2, 3 e 4 delle quali sono oggi possessori i convenuti Bocci Romolo (Bandita Pietrafitta), Briganti Luigi, Alberto e Rosina (Bandita e Selva del Lamone), Don Carlo Torlonia (Bandita Selvicciola), Lotti Pietro, Lotti Anna Maria, Fanti Pietro (Tenuta Selva e Piana Antica).

Molteplici e vari sono i documenti che testimoniano della esistenza dei diritti Civici denunciati nelle terre di proprietà delle ditte n.ri 1, 2 e 3 già facenti parte dei beni comunitativi della distrutta Città di Castro.

Nei Capitoli sopra il danno dato dell'anno 1573 leggesi:

«Possiede in più la Comunità: la Bandita di Pietrafitta confinante con la via di Canino ai limite del distretto delle vigne sino al fossa di Caldara e seguendo il fosso fino alla strada che va a Montalto e fino alla caduta di S. Colombano e poi per le greppe di colli il fossa di Villa sino al Cretoso camminando per la strada verso Castro fino al fosso Cretoso».

«Possiede in più la bandita della Selvicciola che comincia dal guado della Macina seguendo il confine della Selva della Badia e Sino al campo della Cristianella continua al confine del Campo delle Torri Voltando all'insù lungo i sassi e croci sino alla strada che va a Canino od al Sasso Grande volta per la detta strada verso Castro e camminando sino al confine di Pianiana seguendo il fossa della Croce sino al Fossa della Macina».

Alla rubrica XII dei capitoli del danno dato dell'anno 1600 si legge:

Art. 76 – La Bandita di Pietrafitta con li confini suoi comincia, e s'intende cominciare nella strada che va a Canino immediate passato il fosso di S. Giovanni et camminava per detta strada sino al fosso di Coldana et camminava pel medesimo fosso sino alla strada che va a Montalto traversando detta strada, camminando per detto fosso sino alla Piana di Baccano e vada sino alle greppi di confine della Selva, et li canneti di maestro Ermete Insegna, m.s. Francesco Cufri et torni detto fosso sino alla caduta di S. Colombaro et votando per le greppe dei Colli lungo il fosso di Villa sino al cretoso, et la strada che viene dalla Badia a Castro traversando detta strada et seguendo su per detto fosso torni alla strada di Canino dove ha principio.

Art. 77 – La Bandita della *Selvicciola* con i suoi confini comincia al guado della macina, seguendo per il confine della Selva et vada al capo della Cristianella al confino del Piano delle Torri et voltando all'insù verso li sassi et croci sino alla strada di Canino dov'è il termine di travertino et

voltando per detta strada verso Castro e seguendo per la medesima strada fino al Fossanello et sino al confine di Lamone entri nel fosso della Croce e cammini per detto fosso sino al guado della Macina, dove ha principio.

Alla rubrica XXIV si legge:

La Bandita e Selva del Lamone comincia con i suoi confini a Salto Canino et vadi più per linea retta sino all'Olpita et seguitando dietro detta Olpita sino alla Valle di Tomao venghi alla Valletta, a capo della quale Valletta è posto, il primo termine di travertino appresso la strada che va a Farnese e da detto termine seguiti per linea retta sino alle Strompie secondo li termini posti et la tagliata fatta e da dette Strompie, quanto *all'ius pascendi* dei Castresi, vadi per linea retta sino a Castel Citinano secondo si vede la tagliata et termini affissi, et da detto Castello vadi al fosso venendo giù per detto fosso sino incontro all'altro termine posto in mezzo a Valle Alberta; ma quanto alla giurisdizione di Castro et per gli jus pascendi dei fidati di Castro vadi da dette Strompie per linea retta sino al detto termine posto in mezzo a Valle Alberta secondo l'altra tagliata fatta e gli altri termini posti conforme alla transatio et ultimo istrumento fatto tra il serenissimo Sig. Duca ed i serenissimi di. Farnese, et da detto lungo seguiti per detto fosso sino al guado della *Corgnoleta* dove passa la strada che va da Castro a Pitigliano et di li vadi al letto di esso Lamone secondo il confine della Bandita del Pianeto et seguiti dietro detto letto secondo va il confine delle vigne sino a detto Salto Cenino dove ha principio, escludendo le creste di S. Cisterna e le chiuse dietro il Lamone sino a detto Salto Canino; infra quei termini del Lamone l'affidati di Castro possano liberamente pascere con li loro bestiami affidati eccetto che nelle suddette Creste quali, sono riservate per li bestiami di Castro.

Dai capitoli della Bandita di Pietrafitta del 31 luglio 1558 rilevasi: che La Bandita aveva inizio a calende di settembre e durava fino alle feste di S. Angelo di maggio.

Negli stessi capitoli si legge: Item che in dette bandite *si possi entrare a rompere a mezzo Febbraro er il compratore non possi dimandare diffalco alcuno alla Comunità et non si possi rompere* nelle erbe nette nelle quali si possi entrare a lavorare senza licentia del compratore perfino al primo di Marzo e dal primo di Marzo in poi sia *a beneplacito di quelli che vorranno lavorare et il compratore non li possi impedire*.

Item che li lavoratori che lavoreranno in detta bandita possano tenere in detta bandita con le bestie aratorie le bestie brade camporili senza pagare premio alcuno fino a S. Angelo di Settembre a da li in là fino a Sancto Andrea possano tenere bestie brade quattro per aratro et non più pagando baiocchi 10 per bestia al compratore et sieno obbligati detti lavoratori a segnare dette bestie brade infra terminum di tre giorni al compratore della Bandita sotto pena di mezzo scudo per ciascuna bestia applicato la metà al compratore e l'altra alla Comunità. Avvertendo di subito che li lavoratori che avranno finito di seminare innanzi di Sancto Andrea debbano levare le bestie, dalla bandita.

Item che le colti e roticioni si possino fare et rifare fino a Santo Angelo di Settembre et da quello in là a beneplacito del compratore. Item che tutti li padroni delle chuisse et loro lavoratori possano con le loro bestie aratorie e camporili pascolare in dette bandite confinando con esse da Marzo predetto fine a Santo Andrea, eccetto li lavoratori che lavoreranno nelle tenute del vescovado e nelle nette del piano quali non possino pascolare nella bandita dei loro confinanti soci.

Nel libro degli istrumenti di Castro dell'anno 1554 all'anno 1565, in cui sono indicati gli usi dei cittadini di Castro e cioè le terre addette all'esercizio degli usi civici a favore dei cittadini a proposito della Bandita di Pietrafitta si legge: « *et in Pietra fitta possino legnare sola legna dolci et legna morta et chi contrafarà caschi in pena secondo si contiene nelli retroscritti capitoli del Vepre et li pastori possino tagliare per fare fuoco per servizio loro solamente* ».

Dai capitoli del danno dato dell'anno 1573, sopra ricordati, risulta ancora che nella bandita di Pietrafitta, che si vendeva dalla Comunità *era lecito ad ogni cittadino entrare a rompere terreni, arare e pascolare con ogni sorta di bestiame dome o camporiti a mezzo il mese di Febbraio sino a S. Angelo di Settembre senza pagamento alcuno e passato detto tempo era vietato rompere qualsiasi terreno; da S. Angelo di Settembre a S. Andrea era permesso ai cittadini di tenere sei bestie camporili per aratro, delle quali due franche e quattro mediante pagamento di un carlino per*

bestia al compratore, mentre le bestie dome potevano pascolare fino a Settembre, nonostante avessero finito di sementare.

Che nella stessa bandita, come in tutte le altre, eccetto in quella di Bovi, agili cittadino ed abitante poteva tenervi due bestie da soma e da cavalcare che in essa bandita era pure permesso ai cittadini di legnare quando vi lavoravano.

Uguali disposizioni per questa bandita sono contenute nei capitoli del danno data per l'anno 1575.

Infine nei capitoli del danno dato per l'anno 1590 si legge che nella bandita di Pietrafitta era lecito ad ogni cittadino e abitante entrarci *a rompere terreni ararci e pascolarci con ogni Sorta di bestiame domo a mezzo di Febbraio e sino a S. Angelo di Settembre senza pagamento e pena alcuna* e che passato detto tempo non era più lecito rompere alcuna sorta di terreno e tenerci bestie brade e camporili.

Nel capitoli del danno dato del 1573, a proposito della bandita Selvicciola, si legge:

«In detta bandita non si può legnare né tagliare alberi da frutto eccetto *per fare travi ed altri legnami di edifici.* Nella detta Bandita *può pascere chi lavora* ».

Nella stessa bandita, che si vendeva dalla Comunità, era lecito, secondo gli stessi capitoli, ad ogni cittadino di entrare a rompere terreni, arare e pascolare con ogni sorta di bestiami domi e camporili, a mezzo il mese di Febbraio sino a S. Angelo di Settembre senza pagamento alcuno. Passato detto tempo i cittadini non potevano rompere in alcun modo alcuna sorta di terreno., ma da S. Angelo di Settembre sino a S. Andrea essi potevano tenerci sei bestie camporili per aratro delle quale due franche e quattro mediante pagamento di un carlino per bestia, al compratore. Le bestie dome invece potevano restarci a pascolare sino a S. Andrea nonostante che avessero finito di lavorare. Ad ogni cittadino ed abitante era infine lecito tenervi sei bestie da soma e da cavalcare.

Uguali disposizioni si leggono nei capitoli del 1575.

Nei capitoli del 1590 si legge che nella medesima Bandita della Selvicciola, era lecito ad ogni cittadino ed abitante entrare a rompere terreni, unirli e pascolarci con ogni sorta di bestiame domo a mezzo mese di Febbraio sino a S. Angelo di Settembre, senza pagamento e pena alcuna e che passato detto tempo non era più lecito rompere terra di qualsiasi sorta e tenerci bestie brade o camporili.

Dai capitoli del danno dato per l'anno 1610, risulta, per questa stessa tenuta, che la Comunità, di S. Angelo di Maggio fino a S. Angelo di Settembre vi poteva pascolare ogni anno con bestie grosse e che i cittadini ed abitanti vi potevano arrogiare pagando il *terratico* al conduttore e potevano fare legna da fuoco e da edifici per loro, fabbriche;

Dal libro degli istrumenti di Castro dall'anno 1554 all'anno 1565 già citato, si desume che una parte della bandita e selva del Lamone, costituiva "usi" dei cittadini di Castro e cioè terra a piena disposizione dei medesimi per l'esercizio degli usi civici. In detto libro la parte destinata ad usi è così confinata: La Selva del Lamone fino al confine di Farnese con tutte le sue rivolte e le coste di S. Cristina et il grado di Giovanni grande fino al castellaccio di Citinano, attraversando detta selva per linea retta al molino di Surlambrone secondo la descrizione degli Statuti di Farnese traversando l'Olpita e salendo le piagge del Ponte di Monte Acuto seguendo giù per detto fiume dell'Olpita con tutte le pendici dell'una e dell'altra banda fino al fiume Grande. I confini dell'intera selva del Lamone di cui una parte era bandita e cioè quella parte che si fidava dalla Comunità per il pascolo sono contenuti nella rubrica XXIV dei capitoli del danno dato dell'anno 1600, già sopra riportati, e nei quali, coerentemente a quanto è detto nei sopra citati libri degli istrumenti del 1554 al 1565 è indicata la parte riservata *all'jus pascendi* dei cittadini di Castro senza limitazioni di tempo e di bestie. Nell'intera bandita è Selva del Comune i cittadini e gli abitanti di Castro avevano inoltre il diritto di legnare per ogni uso domestico, diritto che ancora oggi è in esercizio nella parte denominata Elceta, in virtù dell'atto di concordia stipulato dalla Casa Capranica e la Comunità di Ischia di Castro il 3 Febbraio 1886 sopra ricordato.

E' pertanto documentalmente provato che sulle bandite Comunitative di Pietrafitta, Selvicciola e sulla Bandita, Selva ed Usi del Lamone, come del resto su tutte le altre Bandite comunitative

denominate bandita dei Bovi, del Piano. Chiusa dai Parthi, Bandita della Macchia, Banditella, Riminino e sugli altri Usi di Castro sparsi qua e là per il territorio Comunale, competevano a cittadini di Castro gli usi di semina, di pascolo e di legnatico. Agli stessi cittadini competevano inoltre, su tutte le bandite ed usi comunitativi e quindi anche sulle Bandite di Pietrafitta, Selvicciola e Lamone, gli usi civici di fare chiuse e di raccogliere ghiande nel bosco, come è provato per il primo diritto dai Bandi Farnesiani del 1549 e del 1563 e da molteplici altri documenti, e per il secondo diritto dai capitoli del danno dato del 1573. E più specificatamente competevano ai cittadini di Castro i seguenti usi:

1°) Sulle terre già facenti parte delle Bandite di Pietrafitta, Selvicciola e Lamone e su quelle di qualsiasi altra bandita comunitativa di Castro, il diritto di pascolo con ogni sorta di bestiame domi e camporili da metà di Febbraio a S. Angelo di Settembre senza pagamento alcuno; da S. Angelo di Settembre a S. Andrea con la bestie dome e con se camporili per aratro delle quali due granchi e quattro mediante pagamento di un carlino per bestia al compratore; per tutto l'anno con le bestie da soma e da cavalcare;

2°) Sulle terre già facenti parte degli Usi del Lamone o facenti parte di qualsiasi altro uso di Castro, il diritto di pascolo per tutto l'anno e con ogni bestia senza pagamento alcuno:

3°) Sulle terre seminate già facenti parte delle predette Bandite di Pietrafitta, Selvicciola e Lamone e su quelle di qualsiasi altra bandita comunitativa e usi di Castro il diritto di semina con la corrisposta di un seme a seme;

4°) Sulle terre già facenti parte delle Bandite medesime di Pierafitta, Selvicciola e Lamone e su quelle di qualsiasi altra Bandita Comunitativa ed Usi di Castro il diritto di ciascheduna famiglia di fare chiuse e ristretti limitatamente a 36 some di terra, con l'obbligo entro sei mesi, di smacchiarle, di ridurlo al domestico, di lavorarle in parte per la semina od in parte per piantarvi vigne ed alberi fruttiferi e domestici, di circondarle con forme od altro atto riparo e di fabbricarci una casa abitabile, sotto pena, in difetto, di ridevoluzione della chiusa o ristretto alla Comunità ed ai cittadini;

5°) Sulle terre macchiose o boschive già facenti parte della bandita di Pietrafitta il diritto di legnare legna secca e morta;

6°) Sulle terre macchiose e boschive già facenti parte della Bandita di Selvicciola il diritto di legnare con ogni uso agricolo e domestico esteso agli alberi da frutto solo per fare travi ed altri legnami di edilizi;

7°) Sulle terre macchiose e boschive già facenti parte della Bandita Selva ed Usi del Lamone il diritto di legnare per ogni uso agricolo e domestico;

8°) Sulle terre già facenti parte delle bandite di Pietrafitta, di Selvicciola, del Lamone e sui quelle di qualsiasi altra Bandita della Comunità di Castro, nonché sulle chiuse e sui beni ecclesiastici, il diritto, da parte della Comunità stessa, di fidare e vendere le erbe invernili;

9°) Il diritto dei cittadini di pascere e raccogliere ghiande su tutte le terre comunitative.

Osserva che in dipendenza della natura inalienabile ed imprescrittibile degli usi civici, i diritti come sopra accertati e dichiarati a favore dei cittadini, non poterono estinguersi né per effetto della distruzione della Comunità di Castro, né per effetto della dispersione della sua popolazione, né infine per effetto della incamerazione delle terre allo Stato Pontificio.

Osserva che esistendo tuttora in seno alla Comunità di Ischia di Castro e di Farnese molte famiglie che ripetono il loro stipite da cittadini della distrutta Città di Castro, le Comunità predette hanno titolo ad agire per la rivendica degli usi civici sopra ricordati spettanti ai cittadini di Castro e per ottenerne le liquidazioni a norma della vigente legge sugli usi civici 16 giugno 1927 n. 1766.

Osserva che il diritto della Comunità di vendere e fidare le erbe invernili è venuto meno per effetto della estinzione della Comunità come Ente distinto e separato dai singoli cittadini di Castro.

Devesi pertanto dichiarare che su tutte le terre oggi di proprietà dei Sigg. Bocci Romolo, Briganti Luigi, Alberto, Rosina e Principe Don Carlo Torlonia, specificate nelle denunce dei Comuni predetti, terre che anticamente facevano parte del territorio della distrutta Città di Castro,

gravano a favore delle popolazioni dei Comuni medesimi gli usi civici di semina, di pascolo, di legnatico, di ghiandatico, di fare chiuse, nella estensione e misura sopra specificatamente indicate.

Osserva, quanto alle terre possedute dalla Ditta Fanti Pietro, Lotti Pietro e Lotti Ajuia-Maria, indicate dal Comune di Ischia con la denominazione di “Selva e Piana Antica” e dal Comune di Farnese con la denominazione di “Bandita della Selvicciola”, che entrambi i denunciati sono caduti in errore asserendo che le terre medesime appartenevano alla distrutta Comunità della Città di Castro.

Dagli atti e documenti di causa risulta per contro che tutte le terre oggi possedute dalla ditta sopra detta ed incluse nelle denunce dei due Comuni, fecero sempre parte — fino dai tempi più antichi — dell’originario territorio della Comunità di Ischia di Castro e che una parte di esse terre, e precisamente quelle rientranti nella continenza della cosiddetta Selva o Selvotta, erano di pertinenza della Comunità, mentre l’altra parte era di pertinenza privata di cittadini della Comunità stessa

Osserva che di conseguenza su queste terre nessun uso civico può spettare alla popolazione del Comune di Farnese, che ebbe sempre un territorio proprio separato da quello di Ischia e che non fece mai parte del Ducato di Castro e Ronciglione di cui invece fece parte Ischia di Castro.

Osserva che la tenuta Selva o Selvotta, già di pertinenza della Comunità di Ischia incamerata nell’anno 1801 dalla Congregazione del Buon Governo in virtù del motu-proprio di Pio VII sui debiti comunitativi, fu oggetto, nel secolo scorso ed in quello attuale, di numerose e successive trasmissioni, passando nel 1805, dalla Congregazione del Buon Governo al Cardinale Castiglione; nel 1824 dal Cardinale Castiglione al Sig. Egisti Felice; nel 1878 dall’Egisti a Casa Capranica; nel 1908 da Casa Capranica ai Fon.ch Rustici; nel 1912 dai Fondi Rustici al Sig. Pizzicaria; ed infine del 1919 dal Sig. Pizzicaria agli attuali proprietari; mentre le residue terre (Piana Antica) pervennero alla stessa ditta Fanti e Lotti per acquisto fattone da altri particolari con atto Signorelli del 1° luglio 1919.

Ciò premesso, occorre vedere se e quali usi civici, tra quelli denunciati, esistano sulle terre in questione a favore dei naturali di Ischia di Castro.

Osserva che nessuna prova esiste in atti circa la esistenza dei pretesi usi civici di ottenere privatamente otto rubbia di terre a famiglia da adibire a chiuse ed a ristretti, di semina e di pascolo invernile. Dagli atti e documenti di causa risulta anzi che sulla tenuta comunitativa la Selva i diritti di semina e di pascolo invernile spettavano alla Comunità, che ne disponeva a suo piacimento e che sulle terre dei privati del territorio di Ischia di Castro i diritti stessi spettavano ai rispettivi proprietari di esse terre.

Osserva che ugualmente inesistenti sono i pretesi usi civici di legnare e di ghiandare per la documentata inesistenza, su tutte indistintamente le terre in questione, fino dai tempi più antichi, di piante, arbusti e cespugli di qualsiasi specie atti all’esercizio di tali usi. In un memoriale presentato in data 26 marzo 1757 dal Comune di Ischia alla Congregazione del Buon Governo a proposito della “Selva” si osserva che questa tenuta, benché così denominata, era nuda e lavorativa.

Nell’atto di acquisto della medesima tenuta da parte della Casa Capranica dell’anno 1878 è detto che l’intero tenimento che si vendeva era seminativo. Dall’estratto infine del brogliardo del Catasto Gregoriano del 1882 risulta che tutti i mappali della proprietà della ditta Lotti e Fanti oggetto delle denunce dei due Comuni di Ischia di Castro e di Farnese erano, a quell’epoca, tutti seminativi e pascolivi.

Osserva per contro che dagli atti e documenti di causa risulta che tanto sulla Selva che sulle altre terre di originaria pertinenza privata che costituiscono l’attuale proprietà Fanti e Lotti inclusa nelle denunce sopra ricordate, esisteva a favore solo dei cittadini di Ischia di Castro, l’uso civico di pascolo dalle calende di Marzo alle calende di Ottobre. Questo diritto però fu ritualmente affrancato in passato dai proprietari delle terre stesse e precisamente quanto alle terre della Selva con istrumento Nicola Romagnoli di Valentano del 13 aprile 1876 e quanto alle altre terre con decisioni 18-26 agosto 1892 e 21-23 novembre 1894 della Giunta d’Arbitri di Viterbo seguite da istrumento 1-4 novembre 1903 a rogito Filippucci.

Consegue da quanto si è finora detto che la domanda dei Comuni di Ischia di Castro ed i Farnese contro la ditta Fanti e Lotti, basata sostanzialmente sull'equivoco che le terre di proprietà di questa ditta facessero parte delle terre della distrutta Città di Castro, va totalmente respinta. E' di giustizia però, in dipendenza di questo errore, compensare tra le parti le spese del giudizio.

Osserva che a titolo di compenso per la liquidazione degli usi civici accertati sulle terre della distrutta Città di Castro, che in atto non siano dotate di sostanziali e permanenti miglitorie, di proprietà dei Sigg. Bocci, Briganti e Torlonia, è equo concedere ai Comuni di Ischia di Castro e di Farnese nella rappresentanza, in promiscuità tra loro, ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, una porzione delle terre gravate, corrispondente in valore ad un terzo del valore delle terre medesime. Sulle terre degli stessi Sigg. Bocci, Briganti e Torlonia che in atto sono dotate di sostanziali e permanenti miglitorie o costituiscono piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie, il compenso di liquidazione dei medesimi usi civici deve invece effettuarsi, a nonna dell'art. 7 della legge stessa, mediante imposizione di un canone enfiteutico corrispondente al valore degli usi civici stessi da accertarsi con perizia.

Osserva infine che per tutte indistintamente le terre in contestazione di proprietà dei detti convenuti Bocci, Briganti e Torlonia non può essere accolta la domanda di applicazione dell'art. 8 del R. D. 3 agosto 1891 n. 510 avanzata dai Comuni di Ischia di Castro e di Farnese perché non è comprovata la asserita necessità delle due popolazioni ad ottenere una maggiore assegnazione di terre oltre quelle avute in via transattiva e quelle assegnate con la presente sentenza.

Ai fini della disposta liquidazione degli usi civici accertati, occorre nominare un perito con l'incarico:

1) di identificare catastalmente le terre di proprietà dei convenuti Bocci Briganti e Torlonia specificate nelle denunce dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese;

2) di accertare le attuali culture specificando quali tra esse terre abbiano subito, da parte dei proprietari, sostanziali e permanenti miglitorie;

3) di elevare il valore delle terre non dotate di sostanziali e permanenti miglitorie e distaccare da esse, a favore dei due Comuni, una parte corrispondente in valore ad un terzo del valore dell'intero comprensorio;

4) di determinare il canone annuo enfiteutico corrispondente al valore degli usi civici da imporsi sulle terre dotate di sostanziali e permanenti miglitorie o che, pur non dotate di sostanziali e permanenti miglitorie, costituiscano piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie;

5) di determinare l'importo dei frutti non percepiti dalle popolazioni dei due comuni sulle terre gravate dagli usi civici, dal giorno della giudiziale domanda fino alla data del deposito della perizia.

Le spese del giudizio vanno riservate.

L'anticipo delle spese per gli accertamenti peritali, devono mettersi per metà a carico dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese e per metà a carico dei proprietari Bocci Romolo, Briganti Alberto, Luigi e Rosina e Principe Don Carlo di Torlonia.

P.Q.M.

il R. Commissario Aggiunto uditi i procuratori delle parti, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione reietta incompatibile con quanto appresso dispone:

A) Dichiaro che sulle terre di proprietà dei convenuti Bocci Romolo, Briganti Alberto, Luigi e Rosina e Principe Don Carlo Torlonia, specificate nelle denunce 18 novembre 1924 e 13 giugno 1926 del Comune di Ischia di Castro e 27 marzo 1928 del Comune di Farnese, esistono, a favore delle popolazioni dei Comuni medesimi i seguenti usi civici:

1°) Sulle terre già facenti parte delle bandite di Pietrafitta, Selvicciola e Lamone e comunque di qualsiasi altra bandita comunitativa di Castro, il diritto di pascolo con ogni sorta di bestiami domi e camporili da metà di Febbraio a S. Angelo di Settembre, senza pagamento alcuno; da S. Angelo di

Settembre a S. Andrea con le bestie dome e con sei camporili per aratro, delle quali due franche e quattro mediante pagamento di un carlino per bestia al compratore; per tutto l'anno con le bestie di soma e da cavalcare.

2°) Sulle terre già facenti parte degli Usi del Lamone o di qualsiasi altro «Uso di Castro» il diritto di pascolo per tutto l'anno e con ogni bestia senza pagamento alcuno.

3°) Sulle terre seminate già facenti parte delle predette bandite di Pietrafitta, Selvicciola e Lamone e comunque di qualsiasi altra bandita comunitativa e «Usi di Castro» il diritto di semina con la corrispondente di in scuse a seme.

4°) Sulle terre già facenti parte delle bandite medesime di Pietrafitta, Selvicciola e Lamone e comunque di qualsiasi altra bandita comunitativa e «Usi di Castro» il diritto di ciascheduna famiglia di fare chiuse o ristretti limitatamente a 36 some di terra con obbligo, entro sei mesi, di smacchiarle, ridurle al domestico, di lavorarle in parte con la semina cd in parte per piantarvi vigne ed alberi fruttiferi e domestici, di circondarli con forme od altro atto riparo, di fabbricarci mia casa abitabile, sotto pena, in difetto, di ridevoluzione della chiusa o ristretto alla Comunità ed ai cittadini.

5°) Sulle terre macchiose boschive già facenti parte della bandita di Pietrafitta il diritto di legnare legna dolce e morta.

6°) Sulle terre macchiose e boschive già facenti parte della bandita di Selvicciola il diritto di legnare per ogni uso agricolo e domestico esteso agli alberi da frutto ma solo per fare travi ed altri legnami di edifi.

7°) Sulle terre macchiose e boschive già facenti parte della bandita Selva ed Usi del Lamone il diritto di legnare per ogni uso agricolo e domestico.

8°) Il diritto dei cittadini di pascere e raccogliere la ghianda su tutte le terre comunitative.

B) Dichiaro che le terre di proprietà della ditta Fanti Pietro, Lotti Pietro e Lotti Anna-Maria specificate nelle denunce sopra ricordate dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese sono libere dai pretesi usi civici di semina, di pascolo e di fare chiuse o ristretti, di legnatico, di ghiandatico e di qualsiasi altro uso civico anche se non denunciato tanto a favore della popolazione di Farnese, che a favore della popolazione di Ischia di Castro, compensandosi tra le parti le spese del giudizio.

C) Allo scopo di poter procedere alla liquidazione degli usi civici come sopra accertati e dichiarati e dei frutti non percepiti sulle terre di proprietà di Bocci Romolo, Briganti Luigi, Alberto, Rosina e del Principe D. Carlo Torlonia, nomina a perito l'Agr. Cav. Sante Castellani, domiciliato in Roma, Via Balbo 41, perché:

1°) Identifichi catastalmente le terre di proprietà dei predetti convenuti Bocci Romolo, Briganti Luigi, Alberto e Rosina e Principe Don Carlo Torlonia, specificate nelle denunce dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese;

2°) Accerti le attuali culture di dette terre specificando quali tra esse abbiano subito, da parte dei proprietari, sostanziali e permanenti miglurie;

3°) Elevi il valore delle terre non dotate di sostanziali e permanenti miglurie e distacchi da esse, a favore dei due Comuni, una parte corrispondente in valore ad un terzo del valore dell'intero comprensorio;

4°) Determini il canone annuo enfiteutico corrispondente al valore degli usi civici, da imporsi sulle terre dotate di sostanziali e permanenti miglurie o che, pur non dotate di sostanziali e permanenti miglurie, costituiscano piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie;

5°) Determini l'importo dei frutti non percepiti dalle popolazioni dei due Comuni sulle terre gravate dagli usi civici, dal giorno della giudiziale domanda fino alla data del deposito della perizia.

D) Accorda al perito per il compimento delle operazioni peritali un termine di giorni novanta. Il perito giurerà la relazione di perizia nell'atto in cui la depositerà nella Segreteria di questo Commissariato.

E) Riserva le spese del giudizio nei confronti dei convenuti Bocci, Briganti e Torlonia agli ulteriori provvedimenti di liquidazione.

F) Mette l'anticipo delle spese per gli accertamenti peritali, metà a carico dei convenuti Bocci Romolo, Briganti Luigi Alberto, Rosina e Principe Don Carlo Torlonia, e metà a carico dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese.

G) Dichiara cessata la materia del contendere, per avvenuta transazione della lite, nei confronti dei convenuti intestati nella presente sentenza dal n. 5 al n. 14 e cioè: Castiglioni Umani Onorato fu Pietro; Celestini Carlo, Cesare, Nicola, Giovanni e Ceccarini Bernardina ved. Celestini; Ortensi Nestore, Biondi Antonio e Di Carli Vittoria ved. Ortensi, quest'ultima in proprio quale esercente la patria potestà sulla figlia minore Geltrude Ortensi fu Antonio; De Carolis Luigi; Silvestrelli Nob. Giulio; Mariotti Pietro e Domenico, quest'ultimo in proprio e quale tutore dell'interdetto legale Mariotti Egidio; Ciacci Antonio e Gaspero; Demanio dello Stato (Ministero delle Finanze); Caporossi Francesco, Gaetano, Giuseppe, Ermete fu Carlo, Agata, Antonia, Vittoria, Giona, Francesca, Zaira, Lucia fu Pietro; Cento Maria fu Giovanni; Prini Rodrigo e Vincenzo di Pietro e Borgognoni Erminia fu Luigi.

Così deciso in Roma, addì cinque febbraio 1941-XIX.

Il R. Commissario Aggiunto: MANCA

La presente sentenza è stata letta e pubblicata nelle forme di legge all'udienza del primo marzo 1941-XIX. Il Segretario: CORSI. Registrata a Roma il 29 marzo 1941 - XIX, vol. 572 n. 6089 degli atti giudiziari.